

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2026, n. 16-2929

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016. Piani di Gestione Forestale delle proprietà dei Comuni di Borgone, Bussoleno, Caselette, Chianocco, Novalesa, Sant'Antonino di Susa e Venaus (TO) 2025 - 2041. Approvazione.



Seduta N° 181

Adunanza 03 AGOSTO 2026

Il giorno 03 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 16-2929/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016. Piani di Gestione Forestale delle proprietà dei Comuni di Borgone, Bussoleno, Caselette, Chianocco, Novalesa, Sant'Antonino di Susa e Venaus (TO) 2025 - 2041. Approvazione.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'articolo 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009, così come modificata da ultimo dalla l.r. n. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede:

- all'articolo 8, commi 1 e 2, gli obiettivi e i livelli della programmazione e pianificazione forestale in Piemonte come di seguito articolata:

- regionale, mediante il programma forestale regionale (PFR);

- territoriale, mediante il piano forestale d'indirizzo territoriale (PFIT);
- aziendale, mediante il piano di gestione forestale (PGF) o strumento equivalente.

Al comma 3 si stabilisce che i PFIT e i PGF si devono basare sulle indicazioni tecnico-metodologiche approvate dalla Giunta regionale;

- all'articolo 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale, precedentemente denominato Piano Forestale Regionale;
- all'articolo 10 la declinazione su scala territoriale degli obiettivi strategici derivanti dal PFR attraverso i Piani forestali di Indirizzo Territoriali;
- all'articolo 11 la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore e da approvarsi da parte della Giunta Regionale.

Il comma 4, in particolare, stabilisce che l'approvazione del PGF e dello strumento equivalente costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso e che la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede che il PGF e lo strumento equivalente abbiano una validità da un minimo di dieci ad un massimo di venti anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati. L'atto che li approva ne individua la scadenza;

3) l'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, per la redazione dei PGF si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:

A – al Titolo I, articolo 2, comma 2, lettera a), che possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al Regolamento stesso quando vengono previsti all'interno dei Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 11 della l.r. n. 4/2009;

B - al Titolo II, capo I, dall'articolo 3 all'articolo 10, le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali e in particolare:

- all'articolo 4 si definiscono le procedure per la presentazione delle comunicazioni semplici, necessarie anche nel caso di interventi previsti dagli strumenti di pianificazione forestale approvati dalla Giunta regionale;
- all'articolo 6 si definiscono le procedure per le autorizzazioni con progetto di intervento;

C - al Titolo II, capo II, articolo 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PGF, prevedendo, tra l'altro, al comma 3 che il PGF e lo strumento equivalente siano trasmessi alla struttura regionale o, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, provinciale competente in materia di foreste, dal proprietario o dal soggetto gestore. In caso di più proprietari o soggetti gestori, è richiesto l'assenso di tutti, salvo i casi previsti dall'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009;

D - al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi tra cui, all'articolo 18, la definizione delle epoche di intervento selvicolturale;

E - al Titolo V le norme per la gestione del pascolo. Tale attività si può eseguire in bosco nel rispetto di quanto indicato all'articolo 45 il quale può essere derogato, come indicato al comma 2 del medesimo articolo, attraverso l'approvazione di PGF e strumenti equivalenti o di piani pastorali aziendali;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la

redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009 vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale;

7) con la D.G.R. n. 26-2063 del 22 dicembre 2025 sono state definite le nuove indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF previste dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009.

Tenuto conto che la l.r. n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- all'articolo 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- all'articolo 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000. Le "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023, allegato E;

- all'articolo 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette, province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta. I siti non delegati rimangono in gestione diretta al Settore regionale A1601C – Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali;

- all'articolo 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997.

Richiamati:

1) il D.lgs. 267/2000 che all'articolo 42, comma 2, lettera b, indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;

2) la Legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000 che, all'articolo 10, introduce i divieti, le prescrizioni e le sanzioni inerenti la gestione delle superfici boscate e pascolive percorse dal fuoco. In particolare, al comma 1 prevede che nelle superfici di cui sopra siano vietate:

- per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
- per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;

- per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle zone boscate;

3) il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che all'articolo 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica *“i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovrazientale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni”*;

4) la D.G.R. n. 36-8195 del 11 febbraio 2008 che, ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 386/2003, ha istituito il Registro regionale dei materiali di base (MB) per la vivaistica forestale, l'elenco e le schede descrittive dei popolamenti forestali contenenti MB, aggiornato da ultimo con D.D. 308/A1614 del 28 aprile 2023;

5) il Regolamento regionale 1/R del 22 febbraio 2022 che disciplina la produzione e la commercializzazione dei MB e che prevede, all'articolo 5, comma 3, le modalità di aggiornamento del Registro regionale e la gestione della Banca dati dei MB attraverso determinazione dirigenziale della struttura regionale competente in materia forestale;

6) la D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023, allegato E, che ha approvato l'aggiornamento delle *“Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte”*, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. n. 19 del 29 giugno 2009.

Dato atto, come risulta dall'istruttoria svolta dal Settore *“Foreste”* della Direzione regionale *“Ambiente, Energia e Territorio”*, che:

1) l'Unione Montana Valle Susa, per conto dei Comuni sotto elencati appartenenti all'Unione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del proprio Statuto in ultimo adottato con deliberazione del Consiglio n. 6 del 16 maggio 2023, il quale dispone che l'Unione, nell'esercizio delle sue funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione dell'articolo 44, comma secondo, della Costituzione, svolga anche le funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane, in particolare in materia di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, economia forestale, ha trasmesso al Settore *“Foreste”*, per la loro approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art.11 del Regolamento forestale suddetto, gli elaborati costituenti i Piani di Gestione Forestale delle rispettive proprietà boscate pervenuti rispettivamente come di seguito riportato:

- Comune di Borgone, nota ric. n. 145608 del 30 agosto 2024;
- Comune di Bussoleno, nota ric. n. 31776 del 15 marzo 2022;
- Comune di Caselette, nota ric. n. 115301 del 12 ottobre 2021;
- Comune di Chianocco, nota ric. n. 38795 del 29 marzo 2022;
- Comune di Novalesa, nota ric. n. 123808 del 29 ottobre 2021;
- Comune di Sant'Antonino di Susa, nota ric. n. 123084 del 20 agosto 2025;
- Comune di Venaus, nota ric. n. 173416 del 13 novembre 2025;

I Piani, allegati A, B, C, D, E, F e G alla presente deliberazione, rispettivamente relativi ai 7 Comuni sopra citati, sono ognuno composti da:

- 01 – Relazione generale;
- 02 – Descrizione particellare;
- 03 – Registro interventi ed eventi;
- 04 – Carta forestale, scala 1:10.000;
- 05 – Carta tipi strutturali, scala 1:10.000;
- 06 – Carta compartimentazioni, scala 1:10.000;
- 07 – Carta interventi, provvigione e ripresa, scala 1:10.000;
- 08 – Carta interventi e priorità, scala 1:10.000;

- 09 – Carta zone servite, scala 1:10.000;
10 – Carta sinottica catastale, scala 1:10.000;

2) sui PGF in esame è stata svolta una valutazione tecnica dal Settore “Foreste” di cui alla scheda descrittiva allegato H alla presente deliberazione;

3) nel suddetto Allegato H alla presente deliberazione, per gli interventi previsti dal PGF del Comune di Bussoleno, allegato B alla presente deliberazione, nella ZSC IT1110030 “Oasi Xerothermiche della Val Susa – Orrido di Chianocco” e nella ZSC-ZPS IT1110006 “Orsiera Rocciavré”, si riportano le prescrizioni dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie contenute nel giudizio positivo di incidenza espresso, ai sensi dell’art. 43 della l.r. n. 19 del 29 giugno 2009, con Determinazione dirigenziale n. 251 del 30 settembre 2022, pervenuta al Settore regionale “Foreste” con nota prot. n. 121440 del 07 ottobre 2022, che vengono dunque recepite nel PGF in esame e che si riportano di seguito:

- il pascolo in bosco è consentito esclusivamente nelle zone individuate in cartografia dal PFA ricadenti nella ZSC IT1110030 “Oasi Xerothermiche della Val Susa – Orrido di Chianocco” ed afferenti al progetto Life “Xero-Grazing” e nella ZSC-ZPS IT1110006 “Orsiera Rocciavré” quando riconducibili ai tipi forestali LC10X e OV32K di località Balmetta, salvaguardando le eventuali aree in rinnovazione qualora, in futuro, dovessero essere attuati interventi selvicolturali al momento non previsti dal Piano;
- in fase di applicazione del PGF, prima dell’invio delle Comunicazione di taglio, verrà effettuato un sopralluogo del sito d’intervento congiunto con l’Ente di Gestione al fine di evidenziare eventuali aree di rispetto legate a contingenze non prevedibili in sede di valutazione del PGF (nidificazioni, habitat di specie ecc.), vie di esbosco, sia aeree che con trattori, alberi vivi/morti da rilasciare a tempo indefinito;

4) alcune superfici dei 7 Piani oggetto della presente deliberazione, come meglio descritto nell’allegato H alla presente deliberazione, risultano gravate da usi civici e pertanto, sulle aree boscate e pascolive, possono essere realizzati gli interventi previsti nei Piani in quanto valutati tecnicamente idonei e coerenti con la normativa forestale regionale di riferimento, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009;

5) alcune superfici dei 7 Piani oggetto della presente deliberazione, come meglio descritto nell’allegato H alla presente deliberazione, sono state percorse nel 2017 da un incendio boschivo. Su tali superfici vigono i divieti posti dal citato articolo 10, comma 1, della L. 353/2000 riguardanti, tra l’altro, il pascolo in boschi percorsi da incendio per dieci anni.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 28752 del 08 novembre 2018 trasmessa all’allora Direzione regionale “Ambiente, Governo e Tutela del territorio”, Settore “Biodiversità e Aree naturali”, ha accordato alla Regione Piemonte la possibilità di concedere limitate deroghe ai divieti di cui sopra, in particolare al divieto di effettuare il pascolamento in bosco solo all’interno dei Siti della rete Natura 2000, purché le suddette attività siano finalizzate al mantenimento e/o ripristino di habitat aperti di interesse conservazionistico tutelati dalla Direttiva “Habitat”.

Quindi, la deroga al divieto di pascolo in bosco è stata concessa con l’approvazione dal Piano straordinario di interventi di ripristino in seguito agli incendi dell’autunno 2017, di cui alla D.G.R. n. 29-8813 del 18 aprile 2019, per alcune limitate aree del progetto LIFE “Xero-Grazing”, in parte coinvolte dai Piani in oggetto, come meglio descritto nell’allegato H alla presente deliberazione, in quanto su tali aree sussistevano, e sussistono tutt’oggi, le condizioni tecnico-scientifiche e gestionali orientate al mantenimento e ripristino di habitat aperti tutelati dalla Direttiva “Habitat”.

Pertanto, sulle superfici percorse dall’incendio del 2017, si applicano le disposizioni dell’articolo

10, comma 1, della L. 353/2000 ad esclusione delle aree coinvolte dal progetto LIFE “Xero-Grazing”;

6) come previsto dall’articolo 11, comma 3, del Regolamento forestale e dall’articolo 42, comma 2, lettera b, del D.lgs. 267/2000, l’Unione Montana Valle Susa ha inoltrato al Settore *Foreste* le Delibere di Consiglio comunale con cui gli Enti hanno adottato i rispettivi PGF oggetto della presente deliberazione, di cui si riportano di seguito gli estremi di approvazione:

– Comune di Borgone, delibera di C.C. n. 41 del 27 dicembre 2024, ricevuta con nota n. 8121 del 20 gennaio 2025;

– Comune di Bussoleno, delibera di C.C. n. 27 del 28 settembre 2023, ricevuta con nota n. 68986 del 12 aprile 2024;

– Comune di Caselette, delibera di C.C. n. 10 del 24 gennaio 2025, ricevuta con nota n. 50039 del 31 marzo 2026;

– Comune di Chianocco, delibera di C.C. n. 16 del 18 settembre 2023, ricevuta con nota n. 35659 del 05 marzo 2025;

– Comune di Novalesa, delibera di C.C. n. 6 del 21 febbraio 2024, ricevuta con nota n. 78537 del 26 aprile 2024;

– Comune di Sant’Antonino di Susa, delibera di C.C. n. 39 del 26 novembre 2025, ricevuta con nota n. 193677 del 16 dicembre 2025;

– Comune di Venaus, delibera di C.C. n. 5 del 10 marzo 2026, ricevuta con nota n. 50039 del 31 marzo 2026;

7) alla data di presentazione agli Uffici regionali dei Piani di Gestione Forestale in oggetto non era stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l’elaborazione, l’attuazione e la verifica dei PGF previste dall’articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009 di cui alla D.G.R. n. 26-2063 del 22 dicembre 2025; pertanto ai Piani di gestione forestale in esame si applicano, come stabilito dall’articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all’entrata in vigore della l.r. 3/2023, avvenuta il 25 marzo 2023, e le relative indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA approvate con la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016; dunque per i loro contenuti i PGF ottemperano dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla D.G.R. n.27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare rispondono alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

8) i 7 Piani, nelle more dell’approvazione del Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (di seguito PFIT) di cui all’art. 10 della l.r. 4/2009, sono stati redatti in conformità al Piano Forestale Regionale approvato con D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 e secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4 della l.r. 4/2009, ossia con l’obiettivo di valorizzare, tutelare e ricostituire gli ecosistemi forestali;

9) come indicato nelle predette Relazioni generali allegate alla presente deliberazione (A-1, B-1, C-1, D-1, E-1, F-1, G-1), il periodo di validità richiesto per i PGF è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 5° comma dell’articolo 11 della l.r. 4/2009, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall’articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2040/2041 (31 agosto 2041);

10) i 7 Piani di Gestione Forestale delle proprietà dei Comuni di Borgone, Bussoleno, Caselette, Chianocco, Novalesa, Sant’Antonino di Susa e Venaus, nel rispetto delle prescrizioni e con le deroghe di cui rispettivamente ai precedenti punti 3 e 5, sulla base delle valutazioni tecniche riportate nell’allegato H alla presente deliberazione, sono coerenti con le norme e i provvedimenti in materia sopra citati e quindi possono essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale;

11) l'approvazione dei Piani in esame costituisce autorizzazione degli interventi selvicolturali previsti dagli stessi ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, quanto previsto dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente ed è vincolata, per il PGF del Comune di Bussoleno, allegato B alla presente deliberazione, al rispetto delle prescrizioni riportate al precedente punto 3. Le attività di pascolo in bosco si potranno realizzare nelle aree individuate dai rispettivi PGF come descritto in allegato H alla presente deliberazione e, per i boschi percorsi dagli incendi del 2017, nel rispetto della Legge n. 353/2000 e delle deroghe di cui al punto 5.

Ritenuto pertanto sulla base delle valutazioni tecniche svolte dal citato Settore regionale di cui alla scheda descrittiva, allegato H alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e a seguito delle risultanze istruttorie sopra riportate:

1) di approvare i 7 Piani di Gestione Forestale delle proprietà dei Comuni di Borgone, Bussoleno, Caselette, Chianocco, Novalesa, Sant'Antonino di Susa e Venaus, costituiti dagli elaborati allegati A, B, C, D, E, F e G alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto;

2) di autorizzare gli interventi selvicolturali previsti dai Piani, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo quanto previsto, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente ed è vincolata, per il PGF del Comune di Bussoleno, allegato B alla presente deliberazione, al rispetto delle prescrizioni riportate al precedente punto 3. Le attività di pascolo in bosco si potranno realizzare nelle aree individuate dai rispettivi PGF come descritto in allegato H alla presente deliberazione e, per i boschi percorsi dagli incendi del 2017, nel rispetto della Legge n. 353/2000 e delle deroghe di cui al punto 5;

3) di stabilire che i Piani di Gestione Forestale in oggetto hanno validità di quindici anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2040/2041 (31 agosto 2041).

Viste:

- la l.r. n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 di approvazione delle indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009;
- la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra

richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale i cui interventi previsti sono a carico del proponente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., dell'articolo 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, sulla base delle valutazioni tecniche svolte dagli uffici regionali competenti come in premessa rappresentato di cui alla scheda descrittiva, allegato H alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, i Piani di Gestione Forestale delle proprietà dei Comuni di Borgone, Bussoleno, Caselette, Chianocco, Novalesa, Sant'Antonino di Susa e Venaus presentati dall'Unione Montana Valle Susa, quale soggetto gestore ex art. 11 del Regolamento forestale di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, costituiti ognuno dei seguenti elaborati riferiti al rispettivo Comune:

- 01 – Relazione generale;
- 02 – Descrizione particellare;
- 03 – Registro interventi ed eventi;
- 04 – Carta forestale, scala 1:10.000;
- 05 – Carta tipi strutturali, scala 1:10.000;
- 06 – Carta compartimentazioni, scala 1:10.000;
- 07 – Carta interventi, provvigione e ripresa, scala 1:10.000;
- 08 – Carta interventi e priorità, scala 1:10.000;
- 09 – Carta zone servite, scala 1:10.000;
- 10 – Carta sinottica catastale, scala 1:10.000;

2) autorizzare gli interventi selvicolturali previsti dai Piani, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo quanto previsto, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente ed è vincolata, per il PGF del Comune di Bussoleno, allegato B alla presente deliberazione, al rispetto delle prescrizioni riportate al precedente punto 3. Le attività di pascolo in bosco si potranno realizzare nelle aree individuate dai rispettivi PGF come descritto in allegato H alla presente deliberazione e, per i boschi percorsi dagli incendi del 2017, nel rispetto della Legge n. 353/2000 e delle deroghe di cui al punto 5;

3) di stabilire che i PGF hanno validità di quindici anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2040/2041 (31 agosto 2041);

4) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa

considerato.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani di Gestione Forestale", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

- <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;
- <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | DGR-2929-2026-All_1-A-01_PGF_Borgone_RELAZIONE_DI_PIANO_rev3.pdf |  |
| 2. | DGR-2929-2026-All_2-A-02_PGF_Borgone_DESCRIZIONE_PARTICELLARE_rev3.pdf |  |
| 3. | DGR-2929-2026-All_3-A-03_PGF_Borgone_REGISTRO_DEGLI_INTERVENTI_E_DEGLI_EVENTI_rev3.pdf |  |
| 4. | DGR-2929-2026-All_4-A-04_PGF_Borgone_Carta_Tipi_forestali_Rev3.pdf |  |
| 5. | DGR-2929-2026-All_5-A-05_PGF_Borgone_Carta_Tipi_strutturali_Rev3.pdf |  |
| 6. | DGR-2929-2026-All_6-A-06_PGF_Borgone_Carta_compartimentazioni_Rev3.pdf |  |
| 7. | DGR-2929-2026-All_7-A-07_PGF_Borgone_Carta_interventi_provv_e_ripresa_Rev3.pdf |  |
| 8. | DGR-2929-2026-All_8-A-08_PGF_Borgone_Carta_interventi_priorità_e_viabilità_Rev3.pdf |  |
| 9. | DGR-2929-2026-All_9-A-09_PGF_Borgone_Carta_zone_servite_Rev3.pdf |  |
| 10. | DGR-2929-2026-All_10-A-10_PGF_Borgone_Carta_sinottica_catastale_Rev3.pdf |  |
| 11. | DGR-2929-2026-All_11-B-01_PFA_Bussoleno_RELAZIONE_DI_PIANO_rev1.pdf |  |
| 12. | DGR-2929-2026-All_12-B-02_PFA_Bussoleno_DESCRIZIONE_PARTICELLARE_rev1.pdf |  |
| 13. | DGR-2929-2026-All_13-B-03_PFA_Bussoleno_REGISTRO_DEGLI_INTERVENTI_E_DEGLI_EVENTI_rev1.d |  |

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

df

14. DGR-2929-2026-All_14-B-04_PFA_Bussoleno_Carta_forestale_A0_rev1.pdf 
15. DGR-2929-2026-All_15-B-05_PFA_Bussoleno_Carta_tipi_strutturali_A0_rev1.pdf 
16. DGR-2929-2026-All_16-B-06_PFA_Bussoleno_Carta_compartimentazioni_A0_rev1.pdf 
17. DGR-2929-2026-All_17-B-07_PFA_Bussoleno_Carta_interventi_provvigione_ripresa_A0_rev1.pdf 
18. DGR-2929-2026-All_18-B-08_PFA_Bussoleno_Carta_interventi_priorità_viabilità_A0_rev1.pdf 
19. DGR-2929-2026-All_19-B-09_PFA_Bussoleno_Carta_zone_servite_A0_rev1.pdf 
20. DGR-2929-2026-All_20-B-10_PFA_Bussoleno_Carta_catastale_A0_rev1.pdf 
21. DGR-2929-2026-All_21-C-01_PFA_Caselette_RELAZIONE_DI_PIANO.pdf 
22. DGR-2929-2026-All_22-C-02_PFA_Caselette_DESCRIZIONE_PARTICELLARE.pdf 
23. DGR-2929-2026-All_23-C-03_PFA_Caselette_REGISTRO_DEGLI_INTERVENTI_E_DEGLI_EVENTI.pdf 
24. DGR-2929-2026-All_24-C-04_PFA_Caselette_Carta_forestale_A1.pdf 
25. DGR-2929-2026-All_25-C-05_PFA_Caselette_Carta_tipi_strutturali_A1.pdf 
26. DGR-2929-2026-All_26-C-06_PFA_Caselette_Carta_delle_compartimentazioni_A1.pdf 
27. DGR-2929-2026-All_27-C-07_PFA_Caselette_Carta_interventi_provvigioni_e_ripresa_A1.pdf 
28. DGR-2929-2026-All_28-C-08_PFA_Caselette_Carta_interventi_priorità_e_viabilità_A1.pdf 
29. DGR-2929-2026-All_29-C-09_PFA_Caselette_Carta_zone_servite_A1.pdf 
30. DGR-2929-2026-All_30-C-10_PFA_Caselette_Carta_sinottica_catastale_A1.pdf 
31. DGR-2929-2026-All_31-D-01_PFA_Chianocco_RELAZIONE_DI_PIANO_rev1.pdf 
32. DGR-2929-2026-All_32-D-02_PFA_Chianocco_DESCRIZIONE_PARTICELLARE_rev1.pdf 
33. DGR-2929-2026-All_33-D-03_PFA_Chianocco_REGISTRO_DEGLI_INTERVENTI_E_DEGLI_EVENTI_rev1.pdf 
34. DGR-2929-2026-All_34-D-04_PFA_Chianocco_Carta_forestale_A0_rev1.pdf 
35. DGR-2929-2026-All_35-D-05_PFA_Chianocco_Carta_dei_tipi_strutturali_A0_rev1.pdf 
36. DGR-2929-2026-All_36-D-06_PFA_Chianocco_Carta_compartimentazioni_A0_rev1.pdf 
37. DGR-2929-2026-All_37-D-07_PFA_Chianocco_Carta_interventi_provv_e_ripresa_A0_rev1.pdf 
38. DGR-2929-2026-All_38-D- 

	08_PFA_Chianocco_Carta_priorità_interventi_e_viabilità_A0_rev1.pdf	
39.	DGR-2929-2026-All_39-D-09_PFA_Chianocco_Carta_zone_servite_A0_rev1.pdf	
40.	DGR-2929-2026-All_40-D-10_PFA_Chianocco_Carta_sinottica_catastale_A0_rev1.pdf	
41.	DGR-2929-2026-All_41-E-01_PFA_Novalesa_RELAZIONE_DI_PIANO.pdf	
42.	DGR-2929-2026-All_42-E-02_PFA_Novalesa_DESCRIZIONE_PARTICELLARE.pdf	
43.	DGR-2929-2026-All_43-E-03_PFA_Novalesa_REGISTRO_DEGLI_INTERVENTI_E_DEGLI_EVENTI.pdf	
44.	DGR-2929-2026-All_44-E-04_PFA_Novalesa_Carta_forestale_rev1.pdf	
45.	DGR-2929-2026-All_45-E-05_PFA_Novalesa_Carta_tipi_strutturali_rev1.pdf	
46.	DGR-2929-2026-All_46-E-06_PFA_Novalesa_Carta_compartimentazioni_rev1.pdf	
47.	DGR-2929-2026-All_47-E-07_PFA_Novalesa_Carta_interventi_provvigione_ripresa_rev1.pdf	
48.	DGR-2929-2026-All_48-E-08_PFA_Novalesa_Carta_interventi_priorità_viabilità_rev1.pdf	
49.	DGR-2929-2026-All_49-E-09_PFA_Novalesa_Carta_zone_servite_rev1.pdf	
50.	DGR-2929-2026-All_50-E-10_PFA_Novalesa_Carta_sinottica_catastale_rev1.pdf	
51.	DGR-2929-2026-All_51-F-01_PGF_Sant'Antonino_di_Susa_RELAZIONE_DI_PIANO.pdf	
52.	DGR-2929-2026-All_52-F-02_PGF_Sant'Antonino_di_susa_DESCRIZIONE_PARTICELLARE.pdf	
53.	DGR-2929-2026-All_53-F-03_PGF_Sant'Antonino_di_Susa_REGISTRO_DEGLI_INTERVENTI_E_DEGLI_EV ENTI.pdf	
54.	DGR-2929-2026-All_54-F-04_PGF_Sant'Antonino_Carta_forestale_A1_Rev1.pdf	
55.	DGR-2929-2026-All_55-F-05_PGF_Sant'Antonino_Carta_tipi_strutturali_A1_Rev1.pdf	
56.	DGR-2929-2026-All_56-F-06_PGF_Sant'Antonino_Carta_delle_compartimentazioni_A1_Rev1.pdf	
57.	DGR-2929-2026-All_57-F-07_PGF_Sant'Antonino_Carta_interventi_provvigione_e_ripresa_A1_Rev1.pdf	
58.	DGR-2929-2026-All_58-F-08_PGF_Sant'Antonino_Carta_interventi_priorità_e_viabilità_A1_Rev1.pdf	
59.	DGR-2929-2026-All_59-F-09_PGF_Sant'Antonino_Carta_zone_servite_A1_Rev1.pdf	
60.	DGR-2929-2026-All_60-F-10_PGF_Sant'Antonino_Carta_sinottica_catastale_A1_Rev1.pdf	
61.	DGR-2929-2026-All_61-G-01_PGF_Venaus_RELAZIONE_DI_PIANO_rev2.pdf	
62.	DGR-2929-2026-All_62-G-02_PGF_Venaus_DESCRIZIONE_PARTICELLARE_rev2.pdf	

- 63. DGR-2929-2026-All_63-G-03_PGF_Venaus_REGISTRO_DEGLI_INTERVENTI_E_DEGLI_EVENTI_rev2.pdf 
- 64. DGR-2929-2026-All_64-G-04_PGF_Venaus_Carta_forestale_A0.pdf 
- 65. DGR-2929-2026-All_65-G-05_PGF_Venaus_Carta_tipi_Strutturali_A0.pdf 
- 66. DGR-2929-2026-All_66-G-06_PGF_Venaus_Carta_compartimentazioni_A0.pdf 
- 67. DGR-2929-2026-All_67-G-07_PGF_Venaus_Carta_interventi,_provvigione_e_ripresa_A0.pdf 
- 68. DGR-2929-2026-All_68-G-08_PGF_Venaus_Carta_interventi,_priorità_e_viabilità_A0.pdf 
- 69. DGR-2929-2026-All_69-G-09_PGF_Venaus_Carta_zone_servite_A0.pdf 
- 70. DGR-2929-2026-All_70-G-10_PGF_Venaus_Carta_sinottica_catastale_A0.pdf 
DGR-2929-2026-All_71-Allegato_H_DGR_Bassa_Val_Susa.pdf
- 71. 

Allegato